Approvato dall'Assemblea degli Azionisti di ERG Renew S.p.A. nell'adunanza del 12 aprile 2011

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Art. 1

E' costituita la Società per azioni denominata: **"ERG Renew S.p.A.".**

Art. 2

La Società ha sede nel Comune di ~~Milano~~ **Genova**.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, nonché ogni altro ufficio, filiale o dipendenza senza stabile rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Art. 3

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo risultante, per ciascuno di essi, dal libro soci.

Art. 4

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

La proroga potrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti con la maggioranza di legge.

Art. 5

La Società ha per oggetto:

a) l'acquisto e la gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in altre società italiane ed estere;

b) il coordinamento e la prestazione di servizi di natura fi-

nanziaria, tecnica e amministrativa a favore delle società controllate, collegate e partecipate, e della società controllante e da questa controllate, partecipate o a queste collegate;

c) l'acquisto e il possesso di obbligazioni, anche convertibili in azioni, o con diritto di sottoscrivere o acquistare azioni di società italiane e straniere;

d) l'acquisto e il possesso di titoli di stato italiani ed esteri;

e) l'acquisto e il possesso di altri titoli a scopo di investimento;

f) la concessione di finanziamenti a società controllate e collegate, oppure alla società controllante e sue controllate e collegate;

g) la concessione di garanzie reali o personali, alle società di cui al punto b);

h) il compimento di ogni altra operazione mobiliare o immobiliare, strettamente necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico, ove non consentita dalla legge, l'esercizio del credito e le altre attività riservate rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari finanziari. Sono precluse, inoltre, le attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

CAPITALE

Approvato dall'Assemblea degli Azionisti di ERG Renew S.p.A. nell'adunanza del 12 aprile 2011

Art. 6

Il capitale sociale è di Euro 132.666.675,00 interamente versato ed è suddiviso in n. 132.666.675 azioni di nominali Euro 1,00 ciascuna.

In data 30 giugno 2008, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 codice civile - anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare - di aumentare a pagamento il capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3, codice civile, per un controvalore complessivo massimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di euro 200.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione. Le delibere del Consiglio di Amministrazione dovranno precisare che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine. Le delibere del Consiglio di Amministrazione dovranno altresì indicare le modalità, i termini e le condizioni di ciascun aumento di capitale, compresi il numero di azioni da emettere di volta in volta in esecuzione della delega, e il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni, che dovrà essere determinato anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle

quotazioni delle azioni ordinarie ERG Renew nel periodo precedente all'aumento medesimo, applicando anche, ove ritenuto, uno sconto sul prezzo teorico dell'azione post aumento di capitale, da determinarsi in misura tale da favorire la sottoscrizione da parte degli azionisti. Resta fermo che tale prezzo di emissione non potrà comunque mai essere inferiore al valore nominale delle azioni ordinarie alla data della deliberazione consiliare.

Art. 7

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del 5% fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Art. 8

Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

La Società, nel rispetto della vigente normativa, potrà altresì emettere obbligazioni, sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni e/o cum warrant.

Art. 9

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale salvo il

disposto degli artt. 2327 e 2413 del Codice Civile, anche mediante assegnazioni a singoli Soci o gruppi di Soci di determinate attività sociali.

ASSEMBLEE

Art. 10

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Europa.

Art. 11

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte **per mezzo** ~~con pubblicazione~~ di avviso **da predisporsi e pubblicarsi nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.** ~~, contenente le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sul sito internet della Società e sul quotidiano Milano Finanza o Finanza e Mercati o Il Sole 24Ore o, alternativamente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei termini e con le modalità fissate dalla normativa vigente.~~

Art. 12

Per essere ammessi all'Assemblea i soggetti a cui spetta il diritto di voto devono dimostrare la loro legittimazione se-

condo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell’intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla Società con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. I soggetti a cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione ovvero utilizzando un eventuale differente strumento indicato nell’avviso stesso.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, unitamente agli altri poteri attribuitigli dalla legge, constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua vece da un Vicepresidente; in caso di loro assenza o rinuncia l'Assemblea designa il Presidente fra i Consiglieri e coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità della costituzione, l’identità e la legittimazione dei presenti, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni ed accertarne i risultati.

Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un Segretario, scelto anche fra soggetti che non sono titolari di diritti di voto, designato dall’Assemblea e, se del caso, da due scrutatori scelti tra i soggetti che sono titolari di diritti di voto e/o i Sindaci.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale redatto a norma di legge, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti, non tenendo conto per calcolare detta maggioranza delle astensioni dal voto.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a votazione palese.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 15

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione; l’attività di controllo della gestione é affidata al Collegio

Sindacale ai sensi di legge. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione ai sensi di legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 e da non più di 11 componenti.

2. L'Assemblea stabilirà entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai Soci, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita ai sensi del Regolamento Consob vigente alla data di presentazione della lista e che verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Amministrazione.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni ne-

cessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, copia delle certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo degli amministratori previsti dal primo comma del presente articolo.

Le liste indicano quali sono gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Almeno un candidato per ciascuna lista, ovvero due candidati nel caso di consiglio con più di sette membri, deve/ono possedere i requisiti di indipendenza suddetti.

Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di controllo dalla normativa vigente, nonché i requisiti di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovrà depositarsi per ciascun candidato la dichiarazione con la quale accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibi-

lità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società e fornisce l'eventuale indicazione a qualificarsi come indipendente.

Gli Azionisti collegati in qualunque modo tra loro, nel rispetto della normativa applicabile, potranno presentare una sola lista.

Per le liste presentate dagli Azionisti di minoranza nel termine di cui sopra deve essere prodotta, prima della data dell'Assemblea, una dichiarazione che attesti l'assenza di collegamento con la lista presentata dalla maggioranza.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

4. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero dei componenti da eleggere meno uno, fatto salvo quanto previsto al comma 5 per la nomina degli Amministratori indipendenti;

b) il restante Amministratore sarà tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti;

c) in caso di presentazione di una sola lista, ovvero, in caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto da parte delle altre liste, gli Amministratori saranno eletti nell'ambito della lista presentata o che ha raggiunto il quorum fino a concorrenza dei candidati in essa presentati.

5. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Sarà in ogni caso considerato eletto il candidato, o nel caso di consiglio con più di sette membri i due candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza appartenente/i alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti d'indipendenza previsti dalla legge deve darne immediatamente comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

6. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

In caso di vacanza di uno o più posti di Consiglieri sarà provveduto a sensi di legge. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata

d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

7. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, qualora a tanto non abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina.

Art. 17

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, cui potrà attribuire conseguentemente la qualifica di Amministratore Delegato, determinando i limiti di ciascuna delega.

Il Consiglio può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, nonché istituire altri Comitati che ritenesse opportuni al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore informativa nei confronti di terzi e del mercato generale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori e procuratori negoziali delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti

o categorie di atti in nome e per conto della Società.

Sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia l'Amministratore o gli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri rispettivamente spettanti, potranno nominare procuratori per singoli atti e/o categorie di atti, determinandone di volta in volta i poteri e le attribuzioni.

Sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, le decisioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis nonché nei casi di cui all'art. 2506 ter ultimo comma del Codice Civile;
- l'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti statutari a disposizioni normative sopravvenute inderogabili;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la determinazione degli eventuali compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche, dei membri del Comitato di Controllo Interno, dei membri del Comitato Nomine e Compensi e dei membri di altri Comitati eventualmente istituiti dal Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto dall'art. 2389, ultimo comma c.c. e dall'art. 20 dello statuto sociale.

Approvato dall’Assemblea degli Azionisti di ERG Renew S.p.A. nell’adunanza del 12 aprile 2011

Art. 18

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Art. 19

Il Consiglio si raduna, sia nelle sedi della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente o in caso di suo impedimento, un Vice Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite il Presidente o altri Consiglieri a ciò delegati, fatti salvi gli obblighi di comunicazione al pubblico stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per le informazioni privilegiate, riferisce al Collegio Sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l’attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, ovvero mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale. Il Consiglio viene convocato dal Presiden-

te con lettera da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e nei casi di urgenza con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

Per la validità della costituzione del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito anche in mancanza di formale convocazione, quando sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti ed esse si fanno constatare da verbale scritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Il Consiglio può riunirsi anche in videoconferenza e/o audioconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano necessariamente il Presidente e il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 20

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea può inoltre assegnare al Consiglio una indennità

annuale anche sotto forma di partecipazione agli utili o attribuzione del diritto di sottoscrivere al prezzo predeterminato azioni di futura emissione, o attribuzione del diritto di acquistare al prezzo predeterminato azioni proprie della Società, nonché può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 21

La rappresentanza legale e la firma sociale spettano al Presidente, ai Vicepresidenti, ai Consiglieri Delegati ed ai Direttori Generali, disgiuntamente ed ai Direttori, ai Procuratori ed alle persone alle quali siano state espressamente delegate dal Consiglio, nei limiti dei rispettivi mandati.

Il Presidente, i Vicepresidenti, i Consiglieri Delegati ed i Direttori Generali, disgiuntamente l'uno dall'altro, rappresentano legalmente la Società in tutte le cause attive e passive avanti qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa della Repubblica in ogni grado di giurisdizione, anche per costituzione di parte civile nei giudizi penali, per giudizi di revocazione e cassazione; ciascuno di essi ha inoltre il potere per compromettere in arbitri, per nominare avvocati e procuratori, con le facoltà del mandato generale alle liti; per transigere controversie e per addivenire alla nomina di arbitri in giudizi arbitrali.

Art. 21*bis*

Approvato dall'Assemblea degli Azionisti di ERG Renew S.p.A. nell'adunanza del 12 aprile 2011

In caso di urgenza, le operazioni con parti correlate della Società – da realizzarsi direttamente dalla stessa o per il tramite di società controllate - potranno essere concluse in deroga alle disposizioni della Procedura per le operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società relative alle operazioni di maggiore e di minore rilevanza, nei limiti e secondo le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e delle altre disposizioni dalla medesima Procedura.

SINDACI

Art. 22

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.

Il Collegio Sindacale è costituito: da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, nonché sulle modalità di attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la Società abbia dichiarato di attenersi.

Approvato dall'Assemblea degli Azionisti di ERG Renew S.p.A. nell'adunanza del 12 aprile 2011

Art. 23

1. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali è necessario indicare uno o più candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di Sindaco Supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

2. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari del diritto di voto, e che detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella necessaria per la presentazione delle liste per l'elezione degli amministratori ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, ovvero la diversa quota di partecipazione prevista dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

3. Un Socio non può presentare né votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci appartenenti al medesimo gruppo, secondo la definizione di cui alla normativa applicabile, ed i Soci aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

5. I membri del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e profes-

sionalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, tenendo conto dei limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili. In ogni caso, non possono essere eletti alla carica di Sindaco coloro che ricoprano la carica di componente dell'organo di controllo in cinque società quotate.

6. Le liste sono depositate entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Esse sono corredate delle informazioni relative ai Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

7. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sopra indicato, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate dai Soci collegati tra loro, secondo la definizione di cui alla normativa applicabile, possono essere presentate liste sino all'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, fermo restando quanto previsto in ordine al deposito e alla pubblicità dal comma precedente e dalla normativa applicabile. In tal caso, le soglie previste

dal precedente comma 2 per la presentazione delle liste, sono ridotte alla metà.

8. I Soci devono far pervenire alla Società, nel termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, copia della documentazione comprovante la titolarità del numero di azioni richieste per la presentazione delle liste, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

9. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

10. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, si vota a maggioranza. L'Assemblea nomina il Presidente.

11. Qualora una seconda lista non sia stata presentata o votata, l'intero Collegio Sindacale è composto, nell'ordine di presentazione, dai candidati dell'unica lista votata. Il Capolista è eletto Presidente.

12. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede, nel rispetto delle norme applicabili, come segue:

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi e un supplente. Il restante membro effettivo e quello supplente vengono eletti scegliendo, rispettivamente, i candidati indicati al primo e al secondo posto della lista che ha riportato il maggior numero di voti dopo la prima, presentata dagli Azionisti di minoranza non

collegati, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima.

Il membro effettivo espresso dagli Azionisti di minoranza viene nominato dall'Assemblea quale Presidente.

In caso di parità tra le liste, è eletto il candidato della lista che sia stata presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci. In caso di mancata accettazione della carica da parte di un eletto, risulterà eletto il candidato successivo della stessa lista.

13. I Sindaci Supplenti subentrano rispettivamente ai Sindaci Effettivi cessati dalla carica e appartenenti alla medesima lista dei suddetti supplenti.

14. L'Assemblea provvede alla nomina dei Sindaci Effettivi e/o Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio nel modo seguente:

a) se si deve integrare il Collegio per la sostituzione di Sindaci appartenenti sia alla lista di maggioranza che alla lista di minoranza, si vota con le stesse modalità di voto di lista previste per la nomina del Collegio;

b) se si deve integrare il Collegio per la sostituzione di un Sindaco o dei Sindaci eletti nella lista di maggioranza, si vota con le stesse modalità previste per la nomina del Collegio, ma i Soci di minoranza non possono presentare una propria lista;

c) se si deve integrare il Collegio per la sostituzione di un sindaco o dei sindaci eletti nella lista di minoranza, si vota con le stesse modalità previste per la nomina del Collegio, ma i Soci di maggioranza non possono presentare una propria lista.

15. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma 12, l'Assemblea potrà provvedere alla sostituzione dei Sindaci che siano cessati dalla carica per qualsiasi causa, scegliendo i nuovi membri nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i Sindaci cessati, secondo l'ordine progressivo, previa verifica che gli stessi siano tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica, fatta salva la possibilità, per la sostituzione del sindaco di minoranza, ed in mancanza di candidati come sopra individuati, che venga nominato in sostituzione il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

16. Nel caso in cui l'assemblea sia chiamata ad integrare una vacanza all'interno del Collegio Sindacale e nessuna lista di candidati sia stata tempestivamente e ritualmente presentata, si procede sulla base di proposte presentate da uno o più Azionisti in assemblea e da questa deliberate con le maggioranze di legge e nel rispetto della normativa applicabile.

17. Decade dal proprio ufficio il Sindaco Effettivo che, senza giustificato motivo, non assiste alle Assemblee della Società, ovvero durante l'esercizio, non assiste a due riunioni, ancor-

ché non consecutive, del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo e nelle altre ipotesi stabilite dalla normativa applicabile.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, determinandone il compenso e conferendogli adeguati poteri e mezzi, tra coloro in possesso di un'esperienza almeno triennale maturata in posizioni di adeguata responsabilità nell'area amministrativa, finanziaria o contabile di società o enti, sia pubblici sia privati, ovvero tra coloro in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materie giuridiche, economiche, amministrativo-contabili o finanziarie.

BILANCIO ED UTILI

Art. 25

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini e con le forme di legge gli Amministratori devono redigere il bilancio e la relazione sulla gestione che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro centottanta giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero, se a giudizio del Consiglio di Amministrazione, lo richiedano particolari

esigenze relative alla struttura, all'oggetto ed all'attività esercitata dalla Società.

Art. 26

Gli utili, dopo l'accantonamento di somma non inferiore al 5% da destinarsi a riserva legale fino al limite di cui all'art. 2430 del Codice civile vengono attribuiti alle azioni salvo che l'Assemblea deliberi che essi vengano in tutto o in parte destinati diversamente.

Il Consiglio può deliberare, ai sensi di legge, la distribuzione di acconti sui dividendi.

Art. 27

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dal Consiglio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno della loro esigibilità, vanno prescritti a favore della Società.

SCIOGLIMENTO

Art. 28

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, i poteri ed i compensi del o dei liquidatori.

Le disposizioni sulle Assemblee dei Soci, sul Consiglio di Amministrazione e sul Collegio Sindacale della Società si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Approvato dall'Assemblea degli Azionisti di ERG Renew S.p.A. nell'adunanza del 12 aprile 2011

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e di ogni altra norma di legge vigente in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO: PIETRO GIORDANO

PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)